



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca

Ordinanza n° (vedasi stringa a stampa)

Regolamento sull'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio, regole di sicurezza generali per le attività di immersione nonché regole specifiche per le unità in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nell'ambito del Circondario Marittimo di Sciacca – edizione dicembre 2024

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Sciacca:

- VISTO:** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, *“Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”*;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, *“Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, come successivamente novellato e integrato;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008 n. 146 recante il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto, come successivamente novellato e integrato;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili del 1° settembre 2021, recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;
- VISTO** Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2024 recante *“Modifica dell'allegato 1 al decreto 1° settembre 2021 concernente requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.”*
- VISTA:** la Legge 8 luglio 2003 n. 172, *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209, *“Codice delle assicurazioni private”*;

- VISTO:** il Dispaccio prot. 15036 del 06/08/2015 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne avente ad oggetto *“Attività di noleggio da diporto – attività di trasporto passeggeri – elementi distintivi – attività di controllo e sanzionatoria”*, con cui il citato Dicastero indica alcuni elementi distintivi tra l'attività di noleggio di unità da diporto e l'attività di trasporto passeggeri;
- VISTO:** il Dispaccio prot. 20473 del 20/07/2016 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne avente ad oggetto *“Unità da diporto adibite a noleggio – Requisiti di sicurezza – Art. 78 D.M. 146/2008”*, con cui il citato Dicastero fornisce precisi chiarimenti in merito alla certificazione di sicurezza per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio;
- VISTO:** il Dispaccio prot. 130102 del 25/10/2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera avente ad oggetto *“Richiesta parere giuridico al Consiglio di Stato – Limiti del potere di Ordinanza, art. 27, comma 6, decreto legislativo n. 171/2005. Regolamentazione del noleggio con natanti da diporto”*, con cui il citato Comando Generale fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli aspetti concernenti il potere normativo del Capo del Circondario Marittimo per quanto riguarda l'Ordinanza di utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- VISTO:** il Dispaccio prot. 17619 del 19/06/2017 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto Marittimo e per le vie d'Acqua interne, congiuntamente al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, avente ad oggetto *l’“Attività di noleggio esercitata con natanti da diporto – Ordinanza ex art. 27 comma 6 D.lvo 171/2005”*, con cui il citato Dicastero, d'intesa con il Comando Generale, fornisce puntuali indicazioni alle Autorità Marittime sull'utilizzo dell'Ordinanza quale strumento più indicato per la disciplina dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 6/2024 in data 29/04/2024 *“Disciplina delle attività ludico-diptistiche”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 7/2024 in data 29/04/2024 *“Ordinanza di sicurezza balneare”*;
- VISTI** gli articoli 17, 18, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima in generale, delle potestà normative in materia di sicurezza della navigazione che la Legge affida al Capo del Circondario Marittimo

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione del Regolamento sull'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio, regole di sicurezza generali per le attività di immersione nonché regole specifiche per le unità in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sciacca – ed. dicembre 2024)

1. A far data odierna è reso esecutivo l'allegato *“Regolamento sull'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio, regole di sicurezza generali per le attività di immersione nonché regole specifiche per le unità in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sciacca – edizione dicembre 2024”*.
2. Le persone fisiche e/o giuridiche che, alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, già esercitano nel Circondario marittimo di Sciacca le attività oggetto della presente Ordinanza devono allinearsi, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, al rispetto delle presenti disposizioni.
3. Nel medesimo termine di cui al precedente comma, gli esercenti le attività di cui alla presente Ordinanza devono ottemperare alle prescrizioni nella stessa riportate.

Articolo 2

(Abrogazione precedente Ordinanze e Regolamenti)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente sono formalmente abrogate le seguenti Ordinanze, o ogni altro provvedimento espressamente o tacitamente in contrasto con quanto in esso riportato, in particolare:
 - a. Ordinanza n. 09/2021 del 22.06.2021 *“Regolamento sull'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio, regole di sicurezza generali per le attività di immersione nonché regole specifiche per le unità in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nell'ambito del Circondario Marittimo di Sciacca – edizione giugno 2021;*
 - b. Ordinanza n. 14/2023 del 20.10.2023 di modifica dell'Ordinanza n. 09/2021 del 22.06.2021 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca, recante la disciplina del noleggio e della locazione dei natanti da diporto, ovvero delle moto d'acqua utilizzate per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale e per appoggio alle immersioni subacquee.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. Tutti gli allegati citati nel testo del presente provvedimento sono da considerarsi parte integrante del medesimo.

2. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi di legge.
3. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione, manlevando nel modo più assoluto la scrivente Autorità Marittima.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/sciacca.

Sciacca, (data registrazione DocuMIT)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Biagio CIANCIOLO
*(firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e
delle discendenti disposizioni attuative)*



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SCIACCA**



REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO PER ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO, REGOLE DI SICUREZZA GENERALI PER LE ATTIVITÀ DI IMMERSIONE NONCHÉ REGOLE SPECIFICHE PER LE UNITÀ IN APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO SCIACCA

EDIZIONE DICEMBRE 2024

ELENCO VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Capitolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica nelle acque del Circondario Marittimo di Sciacca, ovverosia nelle acque marittime territoriali ed interne dei Comuni di Sciacca e di Menfi che si estendono dalla foce del Torrente Bellapietra (Comune di Sciacca) alla foce del Vallone Gurra di Mare (Comune di Menfi).
2. Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.lgs.171/2005, recante il "*Codice della nautica da diporto*", il presente Regolamento disciplina:
 - a. l'utilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale (**Capitolo 2**);
 - b. l'utilizzo dei natanti – e delle altre unità da diporto - come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte di centri di immersioni e di addestramento subacqueo (**Capitolo 3**);
 - c. le regole generali di sicurezza per ogni tipologia di immersione subacquea (**Capitolo 4**);
 - d. l'utilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione dei cosiddetti "piccoli natanti/natanti da spiaggia", quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere natanti a remi o a pedali (**Capitolo 5**).
3. Il presente Regolamento è emanato in coordinamento con:
 - a. le disposizioni concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa emanate dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle a mezzo della vigente ordinanza di quel Comando, in ossequio all'art. 8, comma 1, della Legge n. 172 del 8 luglio 2003;
 - b. la disciplina specifica di cui alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dallo scrivente Capo del Circondario marittimo di Sciacca.
4. Sono fatte salve le Ordinanze in vigore che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti.
5. Resta escluso dal campo di applicazione della presente Ordinanza l'utilizzo di unità o natanti diversi da quelli da diporto, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 Dicembre 1999, n. 472, recante la disciplina della "*Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime*", della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 29, e successive modificazioni, relativa al servizio di taxi con natante ed al servizio pubblico di noleggio con conducente e natante, nonché di altre disposizioni speciali vigenti.

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento, le definizioni utilizzate sono quelle di cui al Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 ("Codice della Nautica da Diporto" e ss.mm.ii.) ed al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146, con le precisazioni ed integrazioni di cui appresso. In particolare:
 - a. **navigazione** da diporto: quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);
 - b. **unità da diporto**: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
 - c. **natante da diporto**: qualsiasi unità a remi ovvero ogni altra unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a metri 10,00 (dieci), se non iscritta nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto, misurata secondo le norme armonizzate EN/180/DIS 8666;
 - d. **stagione balneare**: periodo di tempo determinato individuato dall'Autorità Regionale competente durante il quale, salvo diversa e specifica indicazione, si applica l'Ordinanza di Sicurezza Balneare per la disciplina delle attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico – balneari, ai fini della sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare;
 - e. **locazione**: contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore o locatario), il godimento di una unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Il conduttore esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. In base a tale definizione, la locazione può essere effettuata esclusivamente "a scafo nudo", ovvero senza conducente né equipaggio e, come tale, comprende anche quello che è normalmente, ma impropriamente, conosciuto come "noleggio di natanti da spiaggia". Nella locazione, pertanto, le mansioni di comandante (o conducente), devono essere svolte direttamente dal conduttore (locatario), oppure da persona da lui arruolata e comunque da lui dipendente. Nel caso in cui il comandante o conduttore sia invece un dipendente di chi concede l'uso del natante, si applicano le disposizioni in tema di noleggio. Per la "locazione finanziaria" o "*leasing* nautico" si rimanda alla normativa specifica. Salvo

che per quelli concernenti i “natanti da spiaggia”, i contratti di locazione devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme e conservati per almeno 5 anni;

- f. **noleggio**: il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore od utilizzatore) una unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente). Oggetto del contratto di noleggio di unità da diporto è essenzialmente l'unità stessa che viene messa a disposizione del noleggiatore con un'eventuale serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo della navigazione. In questo caso, dunque, è il noleggiatore che stabilisce l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante sulla durata del noleggio ed uno scopo esclusivamente turistico-diportistico. Salvo che per quelli concernenti i “natanti da spiaggia”, i contratti di noleggio devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme e conservati per almeno 5 anni;
- g. **passaggero**: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri. Salvo espressa deroga di legge, le unità da diporto non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso, e l'uso commerciale ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore e dai suoi eventuali ospiti;
- h. **unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo**: unità da diporto utilizzati da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- i. **immersioni subacquee a scopo sportivo-ricreativo**:
- immersioni in apnea, anche su bassi fondali (in tale ipotesi c.d. *seawatching*), finalizzate all'esplorazione dei fondali marini e delle

specie animali e vegetali ivi dimoranti;

- immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini;
- attività di nuoto in superficie, con testa immersa, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, allo scopo di osservare i fondali marini (c.d. *snorkeling*);

- j. **centri di immersione e di addestramento subacqueo**: imprese, operanti nel settore dei servizi specializzati per il turismo, che offrono, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale e, a fronte di un contratto scritto, supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea e ricreativa;
- k. **istruttore subacqueo**: soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che insegna le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, ed in possesso di abilitazione per il primo soccorso subacqueo;
- l. **guida subacquea**: soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli e gruppi, e/o accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, almeno di primo livello, in immersioni subacquee;
- m. **brevetto subacqueo a fini turistico – ricreativi**: attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico - pratico, ed emesso da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi;
- n. **piccoli natanti/natanti da spiaggia**: i natanti di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) del "Codice", che possono essere anche ceduti in locazione (impropriamente definita dagli utenti come "noleggio") da strutture balneari per utilizzo locale da parte di bagnanti: a titolo non esaustivo, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, *acquascooter* o moto d'acqua, canoe, *kayak* e mezzi simili;
- o. **scuola di vela**: si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;

- p. **scuola di tavola a vela**: si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti con deriva mobile, tavole a vela tipo "windsurf" e/o "kitesurf";
- q. **istruttore di vela**: si intende colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne;
- r. **distanza minima di sicurezza**: si intende quella distanza che consente al conduttore della moto d'acqua di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- s. **Autorità Marittima**: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca.

Articolo 3

(Norme generali di comportamento)

1. Salvo quanto previsto da specifica previsione normativa, dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del Porto di Sciacca e di Porto Palo Menfi e di quanto statuito nei successivi Capitoli in relazione alle singole attività ivi disciplinate, i comandanti/conduttori delle unità da diporto devono:
 - a. navigare in ambito portuale usando la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo;
 - b. in entrata e in uscita mantenere la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura e dare la precedenza all'unità in uscita;
 - c. ormeggiarsi alle banchine, gavitelli, boe e/o pontili destinati all'ormeggio di unità da diporto, così come disciplinati dalle Ordinanze in vigore;
 - d. possedere, qualora necessario, patente nautica, in regolare corso di validità, prevista dalla normativa in vigore in materia di diporto nautico;
 - e. rispettare i limiti di navigazione e velocità previsti dalle Ordinanze in vigore nel Circondario Marittimo di Sciacca;
 - f. verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo marine previste ed alla distanza da porti sicuri;
 - g. verificare che il numero di persone trasportate sia in regola con quanto previsto dalla normativa in vigore;

- h. utilizzare i corridoi di lancio, così come disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, nei casi previsti.
- 2. I soggetti che svolgono qualsiasi attività connessa all'utilizzo di unità da diporto erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa in corso di validità, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate.

Articolo 4 *(Doveri dei comandanti / conduttori)*

- 1. In linea con i doveri tipici dei comandanti / conduttori di unità navali di qualunque tipologia, con le discendenti responsabilità e i principi caratterizzanti le buone prassi marinarie, al fine di evitare e di costituire pericolo per se stessi, per le persone imbarcate, per le stesse unità e / o pericolo / intralcio per le altre unità, prima dell'inizio / del prosieguo della attività è obbligo degli stessi comandanti / conduttori verificare ogni previsione meteo-marina / bollettini meteo / avvisi di burrasca ufficialmente diramati dagli Enti / dalle Amministrazioni civili e militari competenti (ivi inclusi gli "avvisi" di condizione meteorologiche avverse emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e gli avvisi di rischio meteo-idrogeologico ed idraulico emessi dagli Uffici di Protezione Civile della Regione siciliana).
- 2. Per le stesse finalità sopra esposte, si fa obbligo ai comandanti / conduttori di consultare le carte nautiche – da mantenere sempre aggiornate -, il Portolano, le Tavole di marea, gli Avvisi ai Naviganti (come rilanciati dalle Stazioni Radio Costiere), nonché le Ordinanze e gli "Avvisi" emanati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e scaricabili dal sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/sciacca>.

Articolo 5 *(Divieti e limiti)*

- 1. Salvo diversa e specifica previsione, ai natanti da diporto, come definiti dalla vigente normativa, è fatto divieto di:
 - a. utilizzare per l'ormeggio banchine, pontili, boe e/o gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione da parte dell'amministrazione competente;
 - b. ostruire l'accesso agli scivoli pubblici;

- c. nel periodo di vigenza della stagione balneare, navigare nella fascia di mare riservata alla balneazione che è individuata nella fascia di mare ampia 250 (duecentocinquanta) metri, di fronte alle coste pianeggianti e 150 (centocinquanta) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare¹;
 - d. rimanere alla fonda del bacino portuale;
 - e. avvicinarsi e mantenersi ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - f. navigare, sostare ed ormeggiare in ogni zona, a tal proposito, interdetta alla navigazione, sosta ed ormeggio, in via temporanea ovvero permanente, con qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato dall'amministrazione competente;
- 2. I conduttori dei natanti che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità di tali limiti adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.
 - 3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.
 - 4. La navigazione deve essere condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Capitolo 2 – LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE DIVERSI DAI COSIDDETTI PICCOLO NATATI

Articolo 6 *(Ambito di applicazione)*

- 1. L'utilizzo di natanti da diporto ai fini di locazione e/o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata dal presente Capitolo. Per la locazione dei cosiddetti "piccoli natanti", come definiti al punto n) dell'articolo 2, valgono le disposizioni di cui al successivo Capitolo 5.

¹ Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle n. 19/14 in data 17/06/2014, articolo 1, comma 1.

2. E' fatto obbligo alle persone fisiche e/o giuridiche che intendono esercitare attività di locazione e/o noleggio di natanti per finalità turistico/ricreative di presentare all'Autorità marittima, apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili del 1° settembre 2021 e successive modificazioni, in carta semplice ed in duplice copia, secondo le modalità e i termini regolati dalla vigente Ordinanza e prescritti nel presente Regolamento.
3. Devono, altresì, munirsi di ogni eventuale autorizzazione, licenza od iscrizione in albi e/o registri previsti dalle normative vigenti in materia

Articolo 7

(Segnalazione certificata di inizio dell'attività commerciale di locazione e/o noleggio)

1. L'esercizio dell'attività di locazione e/o noleggio di natanti di qualunque tipo nell'ambito del Circondario Marittimo di Siacca è condizionato alla preventiva iscrizione nei Registri della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura per l'esercizio della specifica attività ed all'acquisizione di ogni altra autorizzazione, licenza, nulla osta, eventualmente prevista dalle norme vigenti.
 - a. Le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono esercitare attività di locazione e/o noleggio di natanti per finalità turistico/ricreative di presentare all'Autorità marittima, apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili del 1° settembre 2021 e successive modificazioni, in carta semplice ed in duplice copia, secondo le modalità e i termini regolati dalla vigente Ordinanza e prescritti nel presente Regolamento, utilizzando il modello in **Allegato 1.**
2. Laddove possibile, la S.C.I.A. può essere trasmessa anche telematicamente, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
3. Unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da **Allegato 2)**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione della specifica attività esercitata;
 - b. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della ditta/società richiedente;

- c. indicazione del tratto di costa ovvero del Porto / darsena / campo boe di abituale stazionamento ovvero di esercizio dell'attività;
 - d. copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singolo natante a motore;
 - e. copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per ogni singolo natante;
 - f. copia licenza di esercizio R.T.F. per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia ovvero in caso di noleggio) e del certificato di operatore R.T.F. per l'utilizzo del VHF;
 - g. copia del certificato di idoneità al noleggio come previsto dall'art. 82 del DM 146/2008. Tale certificato non va presentato nel caso di esercizio di sola attività di locazione. L'adempimento in questione non è richiesto per le unità a remi/pedali;
 - h. copia, per ogni singolo natante utilizzato per l'attività di locazione e/o noleggio, della polizza di assicurazione obbligatoria estesa sia a garanzia del locatore ovvero del noleggiatore e di tutte le persone imbarcate (conduttore, passeggeri, persone imbarcate, ed eventuale equipaggio) sia alla responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione del mezzo, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore.
- 4. Possono esercitare le attività di cui al comma 1 anche le società costituite all'estero di cui agli articoli 2507 ss. del Codice civile.
 - 5. Sono soggette alle medesime disposizioni anche le associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività commerciali nei limiti autorizzati dalle disposizioni vigenti.
 - 6. L'Autorità Marittima, qualora la comunicazione pervenga per modalità diverse dalla P.E.C. - Posta Elettronica Certificata, restituisce una copia della S.C.I.A., annotando su di essa data e protocollo di arrivo.
 - 7. Le comunicazioni ricevute sono annotate in appositi registri, redatti su supporto cartaceo ed informatico.
 - 8. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere firmata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'associazione o della società.
 - 9. La prima copia della S.C.I.A., assunta a protocollo, va conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante, in copia fotostatica, unitamente agli

- ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
10. ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili del 1° settembre 2021 e successive modificazioni, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. alla scrivente Autorità Marittima.
11. L'Autorità marittima ha comunque la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella S.C.I.A., qualora ritenesse necessario chiarire situazioni particolari. L'Autorità Marittima può altresì vietare l'esercizio dell'attività, fatta comunque salva la facoltà di adottare provvedimenti in autotutela qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 3, L. 241/90.
12. In caso di riscontro, da parte degli organi di vigilanza e polizia, d'irregolarità concernenti le circostanze di fatto e di diritto rispetto a quanto dichiarato, ovvero alla documentazione ad essa allegata, l'attività è immediatamente sospesa a seguito di diffida, senza che l'esercente possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'Autorità Marittima in conseguenza dell'interruzione, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale e/o amministrativa.
13. Ogni variazione di uno dei dati indicati nella S.C.I.A. o nella documentazione allegata e annessa, ovvero la cessazione dell'attività, deve essere comunicata con immediatezza e, comunque, entro quindici giorni dal suo verificarsi, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente dichiarazione, nonché allegando la documentazione prevista. È fatta eccezione per la lista dei nominativi dei conduttori la cui variazione dovrà essere comunicata preventivamente, anche per via telematica via P.E.C.-P.E.I., per le valutazioni di competenza. Copia della predetta comunicazione con l'attestazione dell'avvenuto invio/consegna, dovrà essere mantenuta a bordo ed esibita all'occorrenza agli organi di vigilanza e/o polizia.

Articolo 8 **(Registro)**

1. Chi esercita l'attività commerciale di locazione e/o di noleggio di natanti da diporto deve tenere un registro conforme al modello in **Allegato 3** (per attività di locazione dei natanti da diporto), **Allegato 4** (per attività di noleggio dei natanti da diporto), ove annotare gli estremi dei soggetti con i quali vengono stipulati contratti scritti relativi alle attività sopra indicate, nonché le altre informazioni ivi previste.

2. Tali registri, anticipatamente all'utilizzo, dovranno essere annualmente vidimati da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca.
3. Fatto salvo l'assolvimento di ogni obbligo contabile e fiscale ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie, il locatore/noleggiatore è tenuto a conservare per almeno 5 anni la relativa documentazione che, all'occorrenza, dovrà essere messa a disposizione di questa Autorità Marittima a semplice richiesta. I predetti registri dovranno essere barrati e sottoscritti dal titolare della ditta al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 9 *(Contratto)*

1. Salvo che per quelli concernenti i "natanti da spiaggia", i contratti di locazione e/o di noleggio devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o in copia.
2. Il citato contratto di locazione/noleggio dovrà, inoltre, essere numerato progressivamente (es. 01/2025) e dovrà riportare l'indicazione della data/durata dello stesso, della navigazione pattuita (per il solo noleggio), delle parti contraenti e del prezzo della locazione/noleggio.
3. Nel suddetto contratto dovranno essere indicati i dati del conduttore del natante con gli estremi della patente nautica, se prevista.
4. Il contratto di locazione dovrà riportare espressamente l'indicazione della responsabilità in capo al locatario dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alla manovra.

Articolo 10 *(Obblighi e divieti di carattere generale)*

1. I natanti da diporto utilizzati ai sensi del precedente Articolo 6 non possono operare al di fuori del Circondario Marittimo di Sciacca, a meno che non abbiano presentato segnalazione di inizio attività anche in altri Circondari marittimi, secondo le specifiche disposizioni locali ivi vigenti. In tal caso, i natanti facenti base in un porto situato nel Circondario marittimo di Sciacca dovranno riportare anche le denominazioni di tali circondari nella "targhetta" di cui al successivo comma 3.
2. I natanti da utilizzare per l'attività di locazione e/o noleggio devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in **Allegato 7**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a. forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);

- b. realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - c. posizionata all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - d. fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - e. deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - i. la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella S.C.I.A., di altezza comunque non inferiore a cm 0,4;
 - ii. il numero progressivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del Decreto ministeriale 1° settembre 2021 di cui in premessa;
 - iii. il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146. Tale numero dev'essere riportato in cifre ben marcate, di dimensioni tali da spiccare rispetto alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,0. Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, per i natanti utilizzati con contratti di **noleggio** non potrà comunque essere superato il **numero massimo di 12 persone**, escluso l'equipaggio;
 - iv. la dicitura "Circondario Marittimo di Sciacca", volta ad indicare il Circondario marittimo ove l'unità è autorizzata ad operare, salvo quanto previsto al precedente comma 2.
3. La denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione ed il numero identificativo assegnato al natante, di cui al precedente comma 2, lett. e, devono essere inoltre riportati all'esterno dello scafo, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno metri 50 (cinquanta), da ambo i lati del natante. A tal fine, il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza non inferiore a quindici centimetri e la scritta dovrà risultare dipinta con

colori indelebili e resistenti o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.

4. Il noleggiatore dovrà informare l'Autorità Marittima via VHF, SMS, *WhatsApp* o chiamata da telefono fisso/mobile circa:
 - a. l'effettiva partenza dell'unità dall'ormeggio;
 - b. il numero di persone a bordo;
 - c. destinazione presunta;
 - d. orario presunto di rientro;
 - e. rientro effettivo.
5. Prima di affidare il natante, il locatore/noleggiante deve:
 - a. assicurarsi che il natante sia in perfetta efficienza, dotato di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione da svolgere effettivamente;
 - b. consegnare al conduttore/locatario tutti i documenti di bordo previsti in corso di validità.
6. A bordo dell'unità locata/noleggiata devono trovarsi i seguenti documenti:
 - a. la presente Ordinanza;
 - b. l'Ordinanza di "sicurezza balneare";
 - c. le tariffe applicate e le relative condizioni;
 - d. il bollettino *Meteomar* in corso di validità;
 - e. la carta nautica della zona;
 - f. gli avvisi ai naviganti per la zona;
 - g. le ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona ed in quelle limitrofe, sia di carattere permanente che transitorio.
7. Il locatore/noleggiante deve provvedere alla consegna di copia della S.C.I.A. prevista dal presente Regolamento che, unitamente alla polizza assicurativa nonché agli eventuali certificati di sicurezza previsti, dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale degli Organi di Polizia preposti.
8. Il locatore/noleggiante deve mantenersi immediatamente rintracciabile dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro.
9. Il locatore/noleggiatore dovrà premunirsi di regolare e specifica copertura assicurativa secondo le disposizioni vigenti.
10. Il locatore/noleggiante deve rifiutare la locazione/noleggio ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisiche.

11. Ai sensi del D.M. 29.07.2008 n °146 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza:
- a. i natanti destinati alla locazione devono rispondere a quanto stabilito dall'allegato V del predetto Decreto;
 - b. i natanti destinati al noleggio, invece, devono rispondere a quanto stabilito dall'allegato X della sopracitata norma, per il trasporto fino a 12 passeggeri escluso l'equipaggio.
12. In caso di locazione di natanti da diporto, se l'unità è a motore, il locatore deve verificare il possesso della patente nautica qualora prevista; se l'unità è a vela/remi e il soggetto è privo della patente nautica, il locatore deve fornire per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità.
13. Il locatore deve verificare il possesso del requisito dell'età minima, previsto per il Comando e la condotta di unità da diporto, dal Codice della Nautica da diporto nei casi e nelle fattispecie disciplinate dal citato codice.

Articolo 11

(Obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione)

1. Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente Articolo 10, deve provvedere a quanto segue:
- a. tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente per la stipula dei contratti di locazione, sia in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - i. la dicitura: "Circondario Marittimo di Sciacca - Ordinanza n. 17/2024" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - ii. la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti da locare ai sensi del precedente Articolo 10, comma 3;
 - iii. la dicitura: "LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO";
 - iv. la dicitura: "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b. provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente Articolo 8, le generalità del locatario (o conduttore) e gli altri dati richiesti;
 - c. consegnare l'unità al locatario (conduttore) in perfetta efficienza, in buone condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo, completa di tutte le dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione da intraprendere,

munita dei pertinenti documenti di bordo per la navigazione, coperta da valida assicurazione per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduttore) per gli infortuni ed i danni comunque subiti e derivanti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata;

- d. consegnare al locatario (conduttore) un foglio informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
 - i. numero 1530 per le emergenze in mare;
 - ii. numeri di telefono del locatore e della scrivente Autorità Marittima;
 - iii. l'avvertimento che: "l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da diporto entro 1/3/6/12 miglia dalla costa (cancellare la dicitura che non interessa). Tuttavia, chi prende in locazione l'unità (locatario o conduttore) resta sempre direttamente responsabile della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Non può, inoltre, trasportare terzi a titolo oneroso (verso pagamento di un corrispettivo). Qualora assuma direttamente il comando e la condotta dell'unità, prima della partenza è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità stessa ed a richiedere al locatore informazioni sulla normativa di carattere locale e sull'esistenza di eventuali pericoli e divieti non segnalati. Qualora non assuma personalmente il comando e la condotta dell'unità, deve comunque verificare che la persona da lui arruolata come comandante sia in possesso dei requisiti e dell'eventuale abilitazione richiesta per la navigazione da intraprendere";
 - iv. indicazioni circa i principali divieti e pericoli, segnalati e non, di carattere locale, nonché eventuali ordinanze ed avvisi di carattere locale;
- e. consegnare al locatario (conduttore) copia dell'art. 54 del D.M. 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato V dello stesso decreto;
- f. accertarsi, facendone menzione nel registro di cui al precedente Articolo 8, dell'effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica, qualora previsto, e in ogni caso preliminarmente, fornire per iscritto le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante;

- g. consegnare al locatario, in caso di natante munito di marcatura CE di conformità, il manuale del proprietario, anche in copia conforme, purché integrale e perfettamente leggibile;
 - h. spiegare in maniera esauriente al locatario il funzionamento del mezzo nautico affidato nonché il corretto utilizzo dei segnali di soccorso e delle dotazioni di bordo, se previsti, in ragione della navigazione da effettuare, illustrandone le caratteristiche, con particolare riguardo al numero di persone trasportabili.
2. La capacità di carico delle unità locate deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi dell'art. 60 Regolamento, per i natanti privi di marcatura CE il numero delle persone trasportabili è così determinato:
- a. per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50 n° 3;
 - b. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50 n° 4;
 - c. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6,00 n° 5;
 - d. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50 n° 6;
 - e. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 7,51 e 8,50 n° 7;
 - f. per lunghezza fuori tutto superiore a metri 8,50 n° 9.
3. Per le unità marcate CE il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo.
4. Per le unità non marcate CE, ma omologate prima del 1999 e già munite di certificato di omologazione e dichiarazione di conformità, il numero delle persone trasportabili è determinato dal citato certificato di omologazione.
5. Per le unità non marcate CE, non omologate, ma munite di prova di stabilità il numero delle persone trasportabili è determinato dal certificato di stabilità.
6. Inoltre, ai sensi dell'art. 60, comma 3°, del Regolamento, quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
7. Per il comando e la condotta dei natanti presi in locazione si applicano le disposizioni previste per il comando e la condotta dei natanti da diporto in genere.
8. Il locatore deve sempre tenere in pronta disponibilità un'idonea unità di salvataggio / assistenza, da comunicarsi ai sensi del presente Regolamento, dotata di salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt., cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno trenta metri di cavo per far fronte a interventi di emergenza. Tale unità di salvataggio non è necessaria quando il locatore si

identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso / assistenza.

9. Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore è/diviene pericoloso, ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.

Articolo 12

(Obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio)

1. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente Articolo 10, deve provvedere a quanto segue:
 - a. tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente ai fini della stipula (anche verbale) dei contratti di noleggio che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - i. la dicitura: "Circondario Marittimo di Sciacca - Ordinanza n. 17/2024 (riportando il numero della presente ordinanza);
 - ii. la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente Articolo 10, comma 3;
 - iii. la dicitura: "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO";
 - iv. la dicitura: "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b. provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente Articolo 8, le generalità del noleggiatore e del comandante dell'unità, nonché gli altri dati richiesti;
 - c. consegnare l'unità al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere ed in particolare, per quanto riguarda le dotazioni e certificazioni di sicurezza, alle disposizioni di cui agli articoli 78 e seguenti del DM 29 luglio 2008, n. 146 e successive modificazioni;
 - d. rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio;
 - e. consegnare al noleggiatore un foglio informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
 - i. numero 1530 per le emergenze in mare;

- ii. numeri di telefono del noleggiante e della scrivente Autorità Marittima;
 - iii. i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - iv. le generalità del comandante dell'unità e gli estremi del titolo abilitativo;
 - v. l'avvertimento che: "l'unità è consegnata al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, pienamente efficiente, in buono stato di navigabilità, nonché completa di tutta la documentazione, delle certificazioni e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere, con particolare riguardo a quanto prescritto dagli artt. 78 e ss. del DM 29 luglio 2008, n 146. Il comandante è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni ed è in possesso di adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferitigli dal codice della navigazione quale 'capo della spedizione' e, unitamente all'eventuale equipaggio, resta alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha comunque il diritto di fornire al comandante, nei limiti stabiliti dal contratto, tutte le istruzioni per il viaggio od i viaggi da intraprendere";
- f. far visionare la presente Ordinanza nonché le principali disposizioni, ordinanze ed avvisi a carattere locale;
- 2. I natanti adibiti a noleggio dovranno essere condotti e comandati da soggetti in possesso di patente nautica conseguita da almeno un anno e certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio di bordo nei casi previsti.
 - 3. All'atto della partenza e dell'arrivo all'ormeggio il comando di bordo dovrà effettuare le comunicazioni di cui al precedente Articolo 10, comma 4.
 - 4. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale n° 146/2008.
 - 5. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto deve verificare che il numero delle persone imbarcate non sia superiore a dodici.
 - 6. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto deve assicurarsi che il natante sia dotato dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del Codice.
 - 7. La capacità di carico delle unità noleggiate deve essere giudicata dal noleggiante in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi dell'art. 60 Regolamento, per i natanti privi di marcatura CE il numero delle persone trasportabili è così determinato:

- a. per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50: n° 3;
 - b. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50: n° 4;
 - c. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6,00: n° 5;
 - d. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50: n° 6;
 - e. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 7,51 e 8,50: n° 7;
 - f. per lunghezza fuori tutto superiore a metri 8,50: n° 9.
8. Per le unità marcate CE il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo.
9. Per le unità non marcate CE, ma omologate prima del 1999 e già munite di certificato di omologazione e dichiarazione di conformità, il numero delle persone trasportabili è determinato dal citato certificato di omologazione.
10. Per le unità non marcate CE, non omologate, ma munite di prova di stabilità il numero delle persone trasportabili è determinato dal certificato di stabilità.
11. Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, per i natanti utilizzati con contratti di **noleggio** non potrà comunque essere superato il **numero massimo di 12 passeggeri**, escluso l'equipaggio.
12. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteomarine previste e alla distanza da porti sicuri.

Capitolo 3 - NORME PER L'ATTIVITÀ DEI CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO CHE UTILIZZANO UNITÀ DA DIPORTO, IN APPOGGIO A CHI PRATICA IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Articolo 13

(Ambito di applicazione)

1. L'utilizzo di unità da diporto in appoggio a chi pratica immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, è disciplinata dal presente Capitolo.
2. E' fatto obbligo alle persone fisiche e/o giuridiche che vogliano esercitare attività di Centro di immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano unità da diporto, in appoggio a chi pratica immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di presentare, alla scrivente Autorità marittima, apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.M. 1° settembre 2021 e successive modificazioni, in carta semplice ed in duplice copia, secondo le modalità e i termini regolati dalla vigente Ordinanza e prescritti nel presente Regolamento.
3. Devono, altresì, munirsi di ogni eventuale autorizzazione, licenza od iscrizione in albi e/o registri previsti dalle normative vigenti in materia.

Articolo 14

(Segnalazione certificata di inizio dell'attività commerciale di appoggio a chi pratica immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo)

1. L'esercizio dell'attività di Centro di immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano unità da diporto, in appoggio a chi pratica immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nell'ambito del Circondario Marittimo di Sciacca, è condizionato alla preventiva iscrizione nei Registri della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura per l'esercizio della specifica attività ed all'acquisizione di ogni altra autorizzazione, licenza, nulla osta, eventualmente prevista dalle norme vigenti.
 - a. Le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono esercitare attività commerciale come Centri di immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano unità da diporto, in appoggio a chi pratica immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare, alla scrivente Autorità Marittima apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro delle

infrastrutture della mobilità sostenibili del 1° settembre 2021 e successive modificazioni, in carta semplice ed in duplice copia, secondo le modalità e i termini regolati dalla vigente Ordinanza e prescritti nel presente Regolamento, utilizzando il modello in **Allegato 1**;

b. relativi elenchi annessi denominati **Allegato 1A, Allegato 1B**.

2. Laddove possibile, la S.C.I.A. può essere trasmessa anche telematicamente, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

3. Unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

a. dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da **Allegato 2**), resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii., attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione della specifica attività esercitata;

b. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della ditta/società richiedente;

c. indicazione del tratto di costa ovvero del Porto / darsena / campo boe di abituale stazionamento ovvero di esercizio dell'attività;

d. copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singolo natante a motore;

e. copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per ogni singolo natante;

f. copia licenza di esercizio R.T.F. per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia ovvero in caso di noleggio) e del certificato di operatore R.T.F. per l'utilizzo del VHF;

g. copia, per ogni singola unità utilizzata per l'attività di appoggio a chi pratica immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, della polizza di assicurazione obbligatoria estesa a garanzia di tutte le persone imbarcate (conduttore, passeggeri, persone imbarcate, ed eventuale equipaggio) sia alla responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione del mezzo, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore;

h. per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, lista dei nominativi delle persone abilitate al primo soccorso subacqueo a contratto con gli estremi dell'abilitazione posseduta (numero, ente e data rilascio) come da **elenco**

annesso denominato Allegato 1A, e lista dei nominativi del personale accompagnatore/istruttore per immersioni guidate, munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute, con gli estremi dell'abilitazione posseduta (numero, ente e data rilascio) come da **elenco annesso denominato Allegato 1B**.

4. Possono esercitare le attività di cui al comma 1 anche le società costituite all'estero di cui agli articoli 2507 ss. del Codice civile.
5. Sono soggette alle medesime disposizioni anche le associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività commerciali nei limiti autorizzati dalle disposizioni vigenti.
6. L'Autorità Marittima, qualora la comunicazione pervenga per modalità diverse dalla P.E.C. - Posta Elettronica Certificata, restituisce una copia della S.C.I.A., annotando su di essa data e protocollo di arrivo.
7. Le comunicazioni ricevute sono annotate in appositi registri, redatti su supporto cartaceo ed informatico.
8. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere firmata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'associazione o della società.
9. La prima copia della S.C.I.A., assunta a protocollo, va conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni unità, in copia fotostatica, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
10. ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili del 1° settembre 2021, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. alla scrivente Autorità Marittima.
11. L'Autorità marittima ha comunque la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella S.C.I.A., qualora ritenesse necessario chiarire situazioni particolari. L'Autorità Marittima può altresì vietare l'esercizio dell'attività, fatta comunque salva la facoltà di adottare provvedimenti in autotutela qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 3, L. 241/90.
12. In caso di riscontro, da parte degli organi di vigilanza e polizia, d'irregolarità concernenti le circostanze di fatto e di diritto rispetto a quanto dichiarato, ovvero alla documentazione ad essa allegata, l'attività è immediatamente sospesa a seguito di diffida, senza che l'esercente possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti

dell'Autorità Marittima in conseguenza dell'interruzione, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale e/o amministrativa.

13. Ogni variazione di uno dei dati indicati nella S.C.I.A. o nella documentazione allegata e annessa, ovvero la cessazione dell'attività, deve essere comunicata con immediatezza e, comunque, entro quindici giorni dal suo verificarsi, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente dichiarazione, nonché allegando la documentazione prevista. È fatta eccezione per la lista dei nominativi dei conduttori la cui variazione dovrà essere comunicata preventivamente, anche per via telematica via P.E.C.-P.E.I., per le valutazioni di competenza. Copia della predetta comunicazione con l'attestazione dell'avvenuto invio/consegna, dovrà essere mantenuta a bordo ed esibita all'occorrenza agli organi di vigilanza e/o polizia.

Articolo 15 *(Registro)*

1. Chi utilizza unità da diporto in appoggio a chi pratica immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, deve tenere un registro conforme al modello in **Allegato 5**, ove annotare gli estremi dei soggetti con i quali vengono stipulati contratti scritti relativi alle attività sopra indicate, nonché le altre informazioni ivi previste.
2. Tali registri, anticipatamente all'utilizzo, dovranno essere annualmente vidimati da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca.
3. Fatto salvo l'assolvimento di ogni obbligo contabile e fiscale ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie, il legale rappresentante è tenuto a conservare per almeno 5 anni la relativa documentazione che, all'occorrenza, dovrà essere messa a disposizione di questa Autorità Marittima a semplice richiesta. I predetti registri dovranno essere barrati e sottoscritti dal titolare della ditta al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16 *(Obblighi e divieti di carattere generale)*

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolo, e dalle disposizioni emanate dalla competente Capitaneria di Porto di Porto Empedocle in applicazione dell'art. 68 del Codice della Navigazione, sono sempre fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza di cui agli artt. 90 e 91 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e successive modificazioni, sempreché utilizzino natanti da diporto.

2. I natanti da diporto utilizzati ai sensi del presente Capitolo non possono operare al di fuori del Circondario Marittimo di Sciacca, a meno che non abbiano presentato segnalazione di inizio attività anche in altri Circondari marittimi, secondo le specifiche disposizioni locali ivi vigenti. In tal caso, i (soli) natanti facenti base in un porto situato nel Circondario marittimo di Sciacca dovranno riportare anche le denominazioni di tali circondari nella "targhetta" di cui al successivo comma 3.
3. I natanti da utilizzare in appoggio ai subacquei sportivi devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in **Allegato 7**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a. forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b. realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - c. posizionata all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - d. fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - e. deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - i. la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella S.C.I.A., di altezza comunque non inferiore a cm 0,4;
 - ii. il numero identificativo di tre cifre assegnato al natante nell'elenco allegato alla S.C.I.A., seguito dalla lettera "L", "N", "LN" o "SUB", a seconda che si tratti di natante destinato alla sola locazione, al solo noleggio, alla locazione e noleggio o ad appoggio subacquei sportivi. Il numero e le lettere dovranno essere di dimensioni superiori alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,5;
 - iii. il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del DM 29/07/2008, n. 146. Tale numero dev'essere riportato in cifre ben marcate, di dimensioni tali da spiccare rispetto alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,0. Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, per i natanti

utilizzati con contratti di **noleggio** non potrà comunque essere superato il **numero massimo di 12 persone**, escluso l'equipaggio;

- iv. la dicitura "Circondario Marittimo di Sciacca", volta ad indicare il Circondario marittimo ove l'unità è autorizzata ad operare, salvo quanto previsto al precedente comma 2.
4. La denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione ed il numero identificativo assegnato al natante, di cui al precedente comma 3, lett. e, devono essere inoltre riportati all'esterno dello scafo, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno metri 50 (cinquanta), da ambo i lati del natante. A tal fine, il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza non inferiore a 15 (quindici) centimetri e la scritta dovrà risultare dipinta con colori indelebili e resistenti o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
 5. Il Comandante di ogni unità intento in attività del presente Capitolo dovrà informare l'Autorità Marittima via VHF, SMS, *WhatsApp* o chiamata da telefono fisso/mobile circa:
 - a. l'effettiva partenza dell'unità dall'ormeggio;
 - b. il numero di persone a bordo;
 - c. destinazione presunta;
 - d. orario presunto di rientro;
 - e. rientro effettivo.
 6. A bordo dell'unità devono trovarsi i seguenti documenti:
 - a. la presente Ordinanza;
 - b. l'Ordinanza di "sicurezza balneare";
 - c. il bollettino *Meteomar* in corso di validità;
 - d. la carta nautica della zona;
 - e. gli avvisi ai naviganti per la zona;
 - f. le ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona ed in quelle limitrofe, sia di carattere permanente che transitorio.
 7. Il Comandante deve provvedere alla consegna di copia della S.C.I.A. prevista dal presente Regolamento che, unitamente alla polizza assicurativa nonché agli eventuali certificati di sicurezza previsti, dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale degli Organi di Polizia preposti.

8. Il Comandante deve mantenersi immediatamente rintracciabile dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro.
9. Il legale rappresentante dovrà premunirsi di regolare e specifica copertura assicurativa secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 17

(Obblighi e divieti specifici per l'attività commerciale di appoggio a subacquei sportivi)

1. Le immersioni subacquee svolte nell'ambito delle attività di cui al presente capitolo richiedono la presenza a bordo del mezzo d'appoggio o in immersione, di persona abilitata al primo soccorso subacqueo e di tutte le dotazioni previste ai sensi dell'art. 90 del D.M. 29 luglio 2008 n. 146, nonché di un accompagnatore od istruttore ai sensi del successivo comma del presente articolo.
2. L'accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.
3. L'accompagnatore/Istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.
4. Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi, in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
5. I Centri di immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano unità da diporto come unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente Articolo, devono provvedere a:
 - a. tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nelle proprie sedi che nel posto ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - i. la dicitura: "Circondario Marittimo di Sciacca - Ordinanza n. 17/2024" (riportando il numero della presente ordinanza);

- ii. la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente Articolo 10, comma 3;
 - iii. la dicitura: "CENTRO DI IMMERSIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO";
 - iv. la dicitura: "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
- b. provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente Articolo 8, le generalità dei subacquei imbarcati e del comandante dell'unità, nonché gli altri dati richiesti;
 - c. provvedere affinché l'unità utilizzata sia convenientemente armata ed equipaggiata per la navigazione da intraprendere, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del D.M. 29 luglio 2008 n. 146 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 3, dello stesso decreto ai fini della determinazione del numero massimo di persone trasportabili qualora si trasportino anche attrezzature subacquee;
 - d. rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro, per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio.
6. Per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza di cui al D.M. 146/2008, i natanti da diporto utilizzati per appoggio immersioni devono essere in possesso del certificato di sicurezza previsto dall'art. 50 del decreto per le imbarcazioni in genere.
7. La capacità di carico delle unità utilizzate come unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo deve essere giudicata dal comandante o del conduttore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi dell'art. 60 Regolamento, per i natanti privi di marcatura CE il numero delle persone trasportabili è così determinato:
- a. per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50: n° 3;
 - b. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50: n° 4;
 - c. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6,00: n° 5;
 - d. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50: n° 6;
 - e. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 7,51 e 8,50: n° 7;
 - f. per lunghezza fuori tutto superiore a metri 8,50: n° 9.
8. Per le unità marcate CE il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo.

9. Per le unità non marcate CE, ma omologate prima del 1999 e già munite di certificato di omologazione e dichiarazione di conformità, il numero delle persone trasportabili è determinato dal citato certificato di omologazione.
10. Per le unità non marcate CE, non omologate, ma munite di prova di stabilità il numero delle persone trasportabili è determinato dal certificato di stabilità.
11. I natanti adibiti ad unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo dovranno essere condotti e comandati da soggetti in possesso di patente nautica conseguita da almeno un anno e certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio di bordo nei casi previsti.
12. All'atto della partenza e dell'arrivo all'ormeggio il comando di bordo dovrà comunicare via radio o, in caso di impedimento, tramite chiamata da telefono fisso/mobile, l'ora di partenza e arrivo nonché il numero delle persone imbarcate.
13. Fermo restando quanto previsto dall'art. 90, comma 2, del D.M. 29/07/2008, n. 146, per quanto riguarda la presenza obbligatoria a bordo di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (istruttore subacqueo) e alla guida subacquea per l'accompagnamento di singoli o gruppi di persone in assistenza all'istruttore, il numero minimo dei componenti l'equipaggio è determinato dal comandante dell'unità, in relazione alla navigazione intrapresa.
14. Le unità da diporto come unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non possono essere impiegati per usi commerciali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del Codice, quali il trasporto di passeggeri in crociera.

Capitolo 4 – NORME DI SICUREZZA APPLICABILI PER OGNI TIPOLOGIA DI IMMERSIONE SUBACQUEA

Articolo 18

(Ulteriori misure di sicurezza, segnalamenti e limiti di operatività per l'esercizio di immersioni subacquee a scopo sportivo – ricreativo di singoli e gruppi)

1. Per ragioni di sicurezza, altresì connesse alla morfologia dei luoghi, nonché all'esigenza di salvaguardia della vita umana in mare, si ritiene dover confermare, ai fini della conduzione delle immersioni subacquee, le seguenti prescrizioni, già normativamente individuate, nonché doverne impartire ulteriori, come segue:
 - a. in caso di immersioni di singoli subacquei, effettuate durante le ore diurne:
 - i. il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di m 300 (trecento) di distanza;

se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la predetta bandiera di segnalazione dovrà essere issata sul mezzo nautico;

- ii. il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza; a bordo di tale mezzo nautico dovrà essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza;
- iii. il subacqueo deve operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio e tutte le unità navali in transito in zona dovranno mantenersi distanti almeno un raggio di m 100 (cento) avente come centro il pallone/unità di appoggio.

2. In caso di immersioni di singoli subacquei, effettuate durante le ore notturne:

- a. il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso tipo *cyalume* o simili, da applicare alla parte superiore del corpo, in corrispondenza del dorso (nuca, rubinetteria, *jacket*, *snorkel*, etc.), visibile a giro d'orizzonte ed a distanza non inferiore a m 300 (trecento) allorché in superficie. Inoltre, il subacqueo in immersione dovrà essere permanentemente segnalato in superficie con un galleggiante recante un segnale luminoso bianco a lampi (FL2);
- b. se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio e, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso tipo *cyalume* o simili, l'unità dovrà esporre 3 (tre) fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a m 12), ovvero un segnale luminoso bianco a lampi come sopra (nel caso di unità di lunghezza inferiore a m 12). Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
- c. il subacqueo deve sempre operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del galleggiante di segnalazione o del mezzo nautico di appoggio.

3. In caso di immersioni di subacquei organizzati in gruppi, durante le ore diurne:

- a. l'intero gruppo potrà essere segnalato con un unico mezzo nautico di appoggio, sul quale dovrà essere issata la bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di

- idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
- b. il subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo ed il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del mezzo nautico di appoggio;
 - c. in caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, il gruppo dovrà essere segnalato in superficie con 3 (tre) palloni galleggianti uniti ed affiancati a triangolo, recanti sulle sommità le prescritte bandiere, visibili ad una distanza non inferiore a m 300 (trecento). Il gruppo dovrà operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale degli stessi palloni.
4. In caso di immersioni di subacquei organizzati in gruppi, durante le ore notturne:
- a. ogni subacqueo facente parte del gruppo avrà l'obbligo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso tipo *cyalume* o simili, da applicare alla parte superiore del corpo, in corrispondenza del dorso (nuca, rubinetteria, *jacket*, snorkel, etc.), visibile a giro d'orizzonte ed a distanza non inferiore a m 300 (trecento) allorché in superficie. Inoltre, il gruppo di subacquei dovrà essere permanentemente segnalato in superficie con un unico galleggiante recante un segnale luminoso bianco a lampi come precede;
 - b. se il gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio e, fermo restando l'obbligo per ogni subacqueo di mostrare il segnale luminoso tipo *cyalume* o simili, l'unità dovrà esporre 3 (tre) fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a m 12), ovvero un segnale luminoso bianco a lampi come sopra (nel caso di unità di lunghezza inferiore a m 12). Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
 - c. il subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo ed il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del galleggiante di segnalazione o del mezzo nautico di appoggio. L'istruttore/guida dovrà vigilare puntualmente sull'osservanza di quest'ultima prescrizione da parte di tutti i componenti il gruppo.

Capitolo 5 – NORME PER L'UTILIZZO E PER LA LOCAZIONE DEI COSIDDETTI "PICCOLI NATANTI / NATANTI DA SPIAGGIA"

Articolo 19 *(Prescrizioni generali)*

1. L'esercizio dell'attività di locazione di *jole*, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e tutti gli altri piccoli natanti consimili, destinati alla navigazione da diporto, da parte delle ditte debitamente autorizzate, deve essere effettuato, per quanto riguarda la locazione (senza conducente) di natanti da spiaggia, fermo restando quanto previsto dal Capitolo 2 del presente Regolamento, per quanto applicabile alla presente attività.
2. La navigazione e le modalità di utilizzo dei predetti natanti, in locazione o meno, è soggetta all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a. i natanti a remi od a pedali, comunemente denominati *jole*, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti similari, possono navigare entro 250 metri – 0,135 miglia nautiche dalle coste pianeggianti e di 150 metri – 0,081 miglia nautiche da quelle cadenti a picco sul mare, in sole ore diurne² e con a bordo almeno un salvagente anulare munito di sagola galleggiante;
 - b. i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati possono navigare entro 250 metri – 0,135 miglia nautiche dalle coste pianeggianti e di 150 metri – 0,081 miglia nautiche da quelle cadenti a picco sul mare, in sole ore diurne³ con a bordo almeno un salvagente anulare munito di sagola galleggiante e una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
 - c. è responsabilità dell'esercente dell'attività di locazione segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
 - d. la capacità di carico dei predetti natanti deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n° 146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base ai limiti previsti dall'art. 60 del D.M. 146/2008 così riassunto:
 - i. per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50: n° 3;
 - ii. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50: n° 4;
 - iii. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6,00: n° 5;

² Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle n. 19/14 in data 17/06/2014, articolo 1, comma 5.

³ Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle n. 19/14 in data 17/06/2014, articolo 1, comma 5.

- iv. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50: n° 6;
- v. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 7,51 e 8,50: n° 7;
- vi. per lunghezza fuori tutto superiore a metri 8,50: n° 9;
- vii. per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quelle sopra indicate.

Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato;

- e. i natanti di cui ai punti 1 e 2 non possono essere condotti da persone di età inferiore ai 14 anni.
3. Chi cede natanti da spiaggia in locazione, deve accertarsi che, ferme restando le disposizioni del codice civile per quanto riguarda la capacità di agire, il conduttore del natante abbia compiuto le età previste dall'art. 39 del codice della nautica da diporto.
 4. L'utilizzo dei natanti a remi ed a pedali, in locazione o meno, è vietata con condizioni meteomarine non assicurate, comunque superiori a quelle previste per la categoria "CE" di progettazione (se esistente) ed avviene sempre sotto la completa responsabilità del locatore, che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche in atto, a seconda del tipo di unità locata e del grado di esperienza del cliente.
 5. Il locatore deve sempre tenere approntata un'idonea unità di salvataggio / assistenza, da comunicarsi ai sensi dell'Articolo 7, comma 4 del presente Regolamento, dotata di salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt., cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno trenta metri di cavo per far fronte a interventi di emergenza. Tale unità di salvataggio non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso. Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore è/diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.
 6. Il locatore, qualora non sia munito del brevetto di assistente ai bagnanti, deve avvalersi della collaborazione di una persona qualificata che possieda tale requisito.

7. Gli scafi dei natanti locati devono essere contrassegnati mediante numero progressivo nonché – quando possibile – con l'indicazione della ditta o ragione sociale (es. Ditta ROSSI/01).
8. Il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nella presente Ordinanza.
9. È fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca.
10. L'atterraggio e l'uscita dei natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, in locazione o meno, dovranno avvenire esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare di questo Ufficio Circondariale Marittimo.
11. Il locatore deve vigilare costantemente, personalmente o mediante dipendenti, sul rispetto dei limiti di navigazione vigenti nonché informare il conduttore di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti all'impiego del mezzo, con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio.
12. È fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.
13. Si fa rinvio alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare per quanto non espressamente normato nel presente titolo.

Articolo 20

(Segnalazione certificata di inizio dell'attività commerciale di locazione di “piccoli natanti”)

1. Le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono esercitare attività commerciale di locazione di natanti da diporto cosiddetti “da spiaggia” devono presentare, alla scrivente Autorità Marittima, apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), utilizzando il modello in **Allegato 1**.
2. Laddove possibile, la S.C.I.A. può essere trasmessa anche telematicamente, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
3. Unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da **Allegato 2**), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione della specifica attività esercitata;
 - b. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della ditta/società richiedente;
 - c. copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per ogni singolo natante;
- 4. Possono esercitare le attività di cui al comma 1 anche le società costituite all'estero di cui agli articoli 2507 ss. del Codice civile.
 - 5. Sono soggette alle medesime disposizioni anche le associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività commerciali nei limiti autorizzati dalle disposizioni vigenti.
 - 6. L'Autorità Marittima, qualora la comunicazione pervenga per modalità diverse dalla P.E.C. - Posta Elettronica Certificata, restituisce una copia della S.C.I.A., annotando su di essa data e protocollo di arrivo.
 - 7. Le comunicazioni ricevute sono annotate in appositi registri, redatti su supporto cartaceo ed informatico.
 - 8. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere firmata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'associazione o della società.
 - 9. La prima copia della S.C.I.A., assunta a protocollo, va conservata presso la sede dell'impresa.
 - 10. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. alla scrivente Autorità Marittima.
 - 11. L'Autorità marittima ha comunque la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella S.C.I.A., qualora ritenesse necessario chiarire situazioni particolari. L'Autorità Marittima può altresì vietare l'esercizio dell'attività, fatta comunque salva la facoltà di adottare provvedimenti in autotutela qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 3, L. 241/90.
 - 12. In caso di riscontro, da parte degli organi di vigilanza e polizia, d'irregolarità concernenti le circostanze di fatto e di diritto rispetto a quanto dichiarato, ovvero alla documentazione ad essa allegata, l'attività è immediatamente sospesa a seguito di diffida, senza che l'esercente possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'Autorità Marittima in conseguenza dell'interruzione, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale e/o amministrativa.
 - 13. Ogni variazione di uno dei dati indicati nella S.C.I.A. o nella documentazione allegata e annessa, ovvero la cessazione dell'attività, deve essere comunicata con immediatezza

e, comunque, entro quindici giorni dal suo verificarsi, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente dichiarazione, nonché allegando la documentazione prevista.

Articolo 21 **(Registri)**

1. Per la locazione di natanti da spiaggia, l'esercente l'attività deve tenere un registro semplificato conforme all'**Allegato 6**, in cui riportare, obbligatoriamente, almeno i seguenti dati:
 - a. data;
 - b. ora di consegna e riconsegna;
 - c. tipologia del mezzo usato;
 - d. generalità del locatario;
 - e. documento di riconoscimento;
 - f. recapito telefonico mobile del locatario;
 - g. numero persone imbarcate distinte tra adulti e bambini, durata della locazione;
 - h. nominativo e recapito telefonico di persona da contattare in caso di emergenze.

Il registro deve essere prontamente esibito a semplice richiesta degli Organi di Polizia preposti.

2. Nel predetto registro, dovranno essere annotati gli estremi dei soggetti con i quali vengono assunti obblighi contrattuali che, in tal caso, potranno essere stipulati anche verbalmente, nonché le altre informazioni ivi previste.
3. Il registro, anticipatamente all'utilizzo, dovrà essere annualmente vidimato da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e dovrà essere barrato e sottoscritto dal titolare della ditta al 31 dicembre di ogni anno.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);

ALLEGATO 1A - Unità utilizzate nell'attività di appoggio praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo - Lista dei nominativi del personale abilitato al primo soccorso subacqueo impiegato a contratto con gli estremi dell'abilitazione posseduta;

ALLEGATO 1B - Unità utilizzate nell'attività di appoggio praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo - Lista dei nominativi del personale accompagnatore/istruttore per immersioni guidate munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni/associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute impiegato a contratto con gli estremi dell'abilitazione posseduta;

ALLEGATO 2 - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. in relazione all'attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali e/o di centri di immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano natanti da diporto come unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

ALLEGATO 3 - Registro per attività di locazione dei natanti da diporto;

ALLEGATO 4 – Registro per attività di noleggio dei natanti da diporto;

ALLEGATO 5 – Registro per attività di appoggio subacquei sportivi con natanti da diporto;

ALLEGATO 6 - Registro per attività di locazione dei “piccoli natanti o da spiaggia”;

ALLEGATO 7 - Targhetta identificativa per natanti adibiti a locazione- noleggio- appoggio sub.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

(ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 11 del 15/01/2022, per l'avvio di attività, rispettivamente, di locazione e noleggio o di appoggio alle immersioni subacquee)

All'Autorità marittima o della navigazione interna _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiara di essere nato a _____ (provincia/Stato estero _____), il ____/____/____, nazionalità _____, di risiedere a _____, (provincia/Stato estero _____), in _____, n. _____, di essere legale rappresentante di:

società/ditta individuale di locazione /noleggio _____

centro di immersione e di addestramento subacqueo _____

circolo/associazione/onlus di escursionismo subacqueo _____

con sede a _____, (provincia _____), in _____, n. _____, tel. _____, PEC _____

iscritta al n. _____ del Registro delle imprese o del REA presso la C.C.I.A.A. di _____, P. IVA/C.F. _____;

COMUNICA di avviare l'attività di:

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee in località _____

e

di utilizzare a tal fine commerciale i seguenti natanti da diporto o moto d'acqua secondo le modalità previste dal d.m. 1° settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

Alla presente si allegano, per ogni unità sopra indicata, copia:

- a) della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore;
- b) del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE;
- c) del certificato di idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio);
- d) copia delle polizze assicurative.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il firmatario è informato che i dati personali forniti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.
3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SCIACCA**

UNITÀ UTILIZZATE NELL'ATTIVITÀ DI APPOGGIO PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

**LISTA DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE ABILITATO AL PRIMO SOCCORSO
SUBACQUEO IMPIEGATO A CONTRATTO CON GLI ESTREMI DELL'ABILITAZIONE
POSSEDUTA**

Il/la sottoscritto/a nato/a a _____ il _____ e residente in Via _____ Comune _____ C.F. _____ in qualità di legale Rappresentante/procuratore della Ditta/Società con sede in _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U. è punita dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000) comunica la lista dei nominativi del personale abilitato al primo soccorso subacqueo impiegato a contratto con gli estremi dell'abilitazione posseduta (numero, ente e data rilascio):

NUM.	DATI DELLA PERSONA ABILITATA AL PRIMO SOCCORSO SUBACQUEO
1	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
2	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
3	COGNOME: _____ NOME: _____

	C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
4	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
5	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
6	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SCIACCA**

UNITÀ' UTILIZZATE NELL'ATTIVITÀ DI APPOGGIO PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

LISTA DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE ACCOMPAGNATORE/ISTRUTTORE PER IMMERSIONI GUIDATE MUNITO DI IDONEO BREVETTO RILASCIATO DA UNA DELLE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, NAZIONALI OD INTERNAZIONALI, GENERALMENTE RICONOSCIUTE IMPIEGATO A CONTRATTO CON GLI ESTREMI DELL'ABILITAZIONE POSSEDUTA

Il/la sottoscritto/a nato/a a _____ il _____ e residente in Via _____ Comune _____ C.F. _____ in qualità di legale Rappresentante/procuratore della Ditta/Società con sede in _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U. è punita dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000) comunica la lista dei nominativi del personale Accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute impiegato a contratto con gli estremi dell'abilitazione posseduta (numero, ente e data rilascio):

NUM.	DATI DELL'ACCOMPAGNATORE/ISTRUTTORE
1	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
2	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
3	COGNOME: _____ NOME: _____

	C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
4	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
5	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____
6	COGNOME: _____ NOME: _____ C.F. _____ NATO A: _____ IL _____ RESIDENTE A _____ (____) VIA _____ N. TITOLO ABIL. N. _____ DEL _____ RILASCITA DA _____

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N°445/2000 E S.M.I. IN
RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE e/o NOLEGGIO DI NATANTI DA
DIPORTO PER FINI RICREATIVI E PER USI TURISTICI LOCALI e/o DI CENTRI DI
IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO CHE UTILIZZANO NATANTI
DA DIPORTO COME UNITÀ DI APPOGGIO PER PRATICANTI IMMERSIONI
SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO ⁽²⁾**

(DA COMPILARE IN DUPLICE ORIGINALE)

Il/la sottoscritto/a nato/a a _____ il _____ e residente in Via _____ Comune _____ C.F. _____ in qualità di Titolare e/o legale Rappresentante della Ditta/Società _____ con sede in _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U. è punita dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), con riferimento alla presente dichiarazione di inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali e/o di centri di immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano natanti da diporto come unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo⁽²⁾, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

QUADRO A	Generalità della Ditta/Società Denominazione Ditta/Società _____ Sede a _____ in Via _____ Telefono/cellulare/mail _____ C.F./P.IVA _____ Referente per l'attività di noleggio/Locazione è il Sig.: _____ Referente per l'attività di Centri di immersione e di addestramento subacqueo è il Sig.: _____ Residente a _____ in Via _____ Tel. _____ cellulare _____ Per la Ditta/Società avente sede all'estero La Ditta/Società estera elegge domicilio in Italia in: Indirizzo _____ Telefono/cellulare _____ email _____
QUADRO B	Requisiti della Ditta/Società La Ditta/Società _____ è iscritta al n° _____ in data _____ del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato l'Agricoltura di _____ al numero _____ REA _____ per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio/locazione e noleggio di natanti da diporto/ Centri di immersione e di addestramento subacqueo⁽²⁾ ed il Titolare/legale rappresentante è il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in Via _____ n. ____; tel: _____, cell: _____.

Luogo e data

Il Dichiarante

⁽²⁾ cancellare la dicitura che non interessa



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Sciacca

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO

<i>NOMINATIVO E CONTATTO PERSONA PER EMERGENZE</i>	<i>NUMERO PROGRESSIVO</i>	<i>DATA E ORA CONSEGNA</i>	<i>ESTREMI NATANTE</i>	<i>GENERALITA' LOCATARIO</i>	<i>DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO</i>	<i>RECAPITO TELEFONICO</i>	<i>GENERALITA' CONDUTTORE (Se diverso dal locatario)</i>	<i>ESTREMI PATENTE CONDUTTORE</i>	<i>CORRISPETTIVO PAGATO</i>	<i>ESTREMI DEL CONTRATTO</i>	<i>ZONA DI MARE</i>	<i>ORA PREVISTO ARRIVO (O.P.A.)</i>	<i>NUMERO PASSEGGERI</i>		<i>ORARIO E LUOGO DI INIZIO E FINE CONTRATTO</i>		<i>DATA E ORA RESTITUZIONE</i>
													A	B	INIZIO	FINE	

A: Adulti

B: Bambini

VISTO:

L'AUTORITA' MARITTIMA

TIMBRO TONDO E FIRMA DELL'ADDETTO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera SCIACCA

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROGRESSIVO	DATA E ORA PARTENZA	ESTREMI NATANTE	GENERALITA' NOLEGGIATORE	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	RECAPITO TELEFONICO	ESTREMI DEL CONTRATTO	ZONA DI MARE	GENERALITA' CONDUTTORE	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	DATA E ORA INIZIO	NUMERO PASSEGGERI		PREVISTO RIENTRO	NOLO PAGATO	DATA E ORA FINE	NOMINATIVO E CONTATTO PERSONA PER EMERGENZE
											A	B				

A: Adulti

B: Bambini

VISTO:

L'AUTORITA' MARITTIMA

TIMBRO TONDO E FIRMA DELL'ADDETTO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera SCIACCA

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI APOGGIO SUBACQUEI SPORTIVI CON UNITA' DA DIPORTO

NUMERO PROGRESSIVO	ESTREMI NATANTE	GENERALITA' PERSONA ABILITATA AL PRIMO SOCCORSO SUBACQUEO	N. ABILITAZIONE PRIMO SOCCORSO SUBACQUEO	RECAPITO TELEFONICO	GENERALITA' ACCOMPAGNATORE/IS TRUTTORE PER IMMERSIONI GUIDATE	N. BREVETTO	ESTREMI DEL CONTRATTO	ZONA DI MARE	GENERALITA' CONDUTTORE	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	DATA E ORA INIZIO	PREVISTO RIENTRO	NUMERO PASSEGGERI		GENERALITÀ DEI SUBACQUEI IMBARCATI	NOMINATIVO E CONTATTO PERSONA PER EMERGENZE
													A	B		

A: Adulti

B: Bambini

VISTO:

L'AUTORITA' MARITTIMA

TIMBRO TONDO E FIRMA DELL'ADDETTO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera SCIACCA

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA

<i>NOMINATIVO E CONTATTO PERSONA PER EMERGENZE</i>	<i>NUMERO PROGRESSIVO</i>	<i>DATA</i>	<i>ORA</i>		<i>TIPOLOGIA DEL MEZZO USATO</i>	<i>GENERALITA' DEL LOCATARIO</i>	<i>DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO</i>	<i>RECAPITO TELEFONICO MOBILE DEL LOCATARIO</i>	<i>NUMERO PERSONE IMBARCATE</i>		<i>DURATA DELLA LOCAZIONE</i>
			<i>CONSEGNA</i>	<i>RICONSEGN A</i>					<i>A</i>	<i>B</i>	

A: Adulti

B: Bambini

VISTO:

L'AUTORITA' MARITTIMA

TIMBRO TONDO E FIRMA DELL'ADDETTO

**TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A
LOCAZIONE- NOLEGGIO- APPOGGIO SUB**

**DENOMINAZIONE
IDENTIFICATIVA DITTA**

NUMERO NATANTE L/N/LN/SUB

**PERSONE
TRASPORTABILI –
NR.**

**MAX:
(COMPRESO
EQUIPAGGIO)**

**CIRCONDARIO MARITTIMO
DI SCIACCA**